

COMUNE DI VENTASSO

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 34 del 03.03.2016

Indice generale

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1 Istituzione dei Municipi

Articolo 2 Organi dei Municipi

Articolo 3 Composizione del Consiglio di Municipio

Articolo 4 Scioglimento anticipato dei Consigli

Articolo 5 Il Consigliere di Municipio

Articolo 6 Convocazione

Articolo 7 Prima adunanza

Articolo 8 Pubblicità delle sedute

Articolo 9 Validità delle sedute

Articolo 10 Atti deliberativi e pareri

Articolo 11 Esecutività delle deliberazioni dei Municipi

Articolo 12 Interrogazioni, interpellanze, mozioni

Articolo 13 Processi verbali

Articolo 14 Sedute congiunte

Articolo 15 Presidente e Vicepresidente del consiglio di Municipio

Articolo 16 Cessazione dalla carica di Presidente

TITOLO SECONDO

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

Articolo 17 Proposte

Articolo 18 Pareri

Articolo 19 Vigilanza

Articolo 20 Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio

TITOLO TERZO

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

Articolo 21 Composizione dei Consigli

Articolo 22 Candidatura per i Municipi

Articolo 23 Lista dei candidati

Articolo 24 Sottoscrizione delle liste

Articolo 25 Espressione del voto

Articolo 26 Assegnazione dei Consiglieri

Articolo 27 Operazioni di spoglio

Articolo 28 Proclamazione degli eletti

Articolo 29 Utilizzo locali comunali

Articolo 30 Disposizioni finali

TITOLO QUARTO

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

Articolo 31 Diritto alla partecipazione e all'informazione

Articolo 32 Libere forme associative

Articolo 33 Proposte, istanze, petizioni

Articolo 34 Disposizioni Finali

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1 Istituzione dei Municipi

Il Comune di Ventasso istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013.

I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Ventasso e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

In considerazione del fatto che il Comune di Ventasso deriva da un procedimento di fusione di comuni, i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.

In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

1. Municipio di Busana;
2. Municipio di Collagna;
3. Municipio di Ligonchio;
5. Municipio di Ramiseto.

Ai Municipi si applicano le norme in materia di Circoscrizioni Comunali di cui all'articolo 17 del D.L.vo 267/2000 per quanto compatibili.

Articolo 2 Organi dei Municipi

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
- 2 Il Consiglio è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
- 3 Il Presidente rappresenta il Municipio .

Articolo 3 Composizione del Consiglio di Municipio

1. Il Consiglio di Municipio è composto da 5 (cinque) persone.
2. I Consigli di Municipio sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale e durano in carica sino all'elezione dei nuovi, salvo il caso di scioglimento anticipato di cui al successivo art. 4, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità e/o incompatibilità degli eletti e provvede alle surrogazioni quando sussista alcuna delle cause ostative previste dalla legge.
4. Nessuna indennità, retribuzione od altro emolumento spetta a Presidente, Vicepresidente e Consiglieri di municipio.

Articolo 4 Scioglimento anticipato dei Consigli

1. I Consigli di Municipio vengono sciolti dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza.
2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 60 giorni.
3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno 3 (tre) Consiglieri.
4. Le elezioni suppletive sono indette, purché intercorra almeno un anno dalla scadenza naturale della legislatura, entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale.
5. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Presidente.

Articolo 5 Il Consigliere di Municipio

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Municipio.
2. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio almeno 24 ore prima della seduta.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. La decadenza del mandato di Consigliere di Municipio può sopravvenire:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b) a seguito di dimissioni;
 - c) a seguito di assenza che non sia giustificata per 5 sedute consecutive del Consiglio.
5. Il Consiglio di Municipio, successivamente alla dichiarazione di decadenza o alla presentazione delle dimissioni di un Consigliere, provvede alla surroga con il primo non eletto della stessa lista, previa accettazione della carica da parte di questi e verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esaurimento della lista, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.
6. Per le modalità delle dimissioni dei Consiglieri di Municipio si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
7. Per Consigliere anziano si intende quello che ha ottenuto più voti.

Articolo 6 Convocazione

1. Il Consiglio di Municipio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. E' altresì convocato quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri di Municipio, specificando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Municipio, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Su richiesta del Consigliere, la comunicazione è inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere inviato ai Consiglieri almeno 24 ore prima anche mediante telegramma.

3. Gli avvisi di convocazione sono altresì affissi all'Albo pretorio comunale e negli spazi destinati ai Municipi e alle informazioni per la comunità; sono trasmessi, anche per via telematica, al Sindaco, alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale e agli altri Municipi.

4. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Municipio è compilato dal Presidente o da chi ne fa le veci e deve contenere tutti gli argomenti proposti al dibattimento. Di norma, pareri e deliberazioni precedono mozioni, interrogazioni e interpellanze.

Articolo 7

Prima adunanza

1. La prima convocazione del Consiglio di Municipio è disposta, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere anziano, individuato in analogia con l'art.40 del T.U. 267/2000. Durante la prima seduta si procede alla convalida degli eletti, nonché all'elezione del Presidente del consiglio di Municipio.

2. L'elezione del Presidente deve avvenire, comunque, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Articolo 8

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Municipio sono ordinariamente pubbliche.

2. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Municipio con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte, della gestione sociale.

3. La seduta non è pubblica qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di cinque Consiglieri.

Articolo 9

Validità delle sedute

1. Il Consiglio di Municipio si riunisce validamente quando sono presenti almeno 3 (tre) Consiglieri.

2. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità della seduta coloro che si assentano momentaneamente dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede di Municipio, previamente individuato e comunicato con affissione all'albo comunale e dei municipi.

Articolo 10

Atti deliberativi e pareri

1. Il Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del Comune redige la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula.
3. Le votazioni, di norma palesi, hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
4. Qualora una proposta di deliberazione ottenga un numero analogo di voti favorevoli e contrari può essere nuovamente posta in votazione in una seduta successiva.

Articolo 11

Esecutività delle deliberazioni dei Municipi

1. Per l'esecutività delle deliberazioni, si applicano le norme e le disposizioni previste dal D.lgs n. 267/2000, nonché la prassi ministeriale di riferimento.

Articolo 12

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del consiglio di Municipio interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti il territorio del Municipio e che afferiscono alle attività, alle funzioni e alle competenze del Municipio stesso.
2. Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun Consigliere di Municipio.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, nei casi in cui non è richiesta una risposta scritta da prodursi entro trenta giorni, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
Le mozioni approvate vengono inviate al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente alla seduta programmata per la risposta, all'interrogazione viene data risposta scritta. Nei casi in cui l'interpellante, previamente informato, sia assente ingiustificato, l'interpellanza s'intende rinunciata.

Articolo 13

Processi verbali

1. Un Funzionario a ciò preposto, su espressa delega del Segretario comunale o in base all'organizzazione del comune, partecipa alle sedute del Consiglio di Municipio allo scopo di fornire chiarimenti e qualsiasi altra informazione gli venga richiesta o ritenga egli stesso necessario fornire, in ordine alle procedure e agli adempimenti da adottare rispetto ai singoli provvedimenti. In caso di sua assenza o impedimento, il Segretario provvede alla individuazione di un sostituto.

Articolo 14

Sedute congiunte

1. Nel caso in cui vi fossero singoli argomenti che insistono su due o più territori municipali, i Consigli di Municipio coinvolti e interessati possono riunirsi in seduta congiunta per formulare proposte di deliberazione congiunta su tali argomenti.

2. La seduta è presieduta dal Presidente del Municipio sul cui territorio si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti, ed è valida se vi partecipa un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri assegnati a ciascun Municipio.

Articolo 15

Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Municipio

1. Il Presidente rappresenta il Municipio e svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco ai sensi dello Statuto comunale; convoca e presiede il Consiglio di Municipio.

2. L'elezione del Presidente, avviene a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente indicato dal Presidente stesso. In mancanza di delega, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere anziano.

4. Il Presidente:

a) rappresenta il Municipio nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;

b) convoca e presiede il Consiglio di Municipio ;

c) propone al Consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;

d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

e) sovrintende, in termini funzionali, l'operatività degli uffici e dei servizi di Municipio, dando impulso all'azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio del Municipio e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

f) esercita ogni altra funzione a lui attribuita da statuto o Regolamento;

g) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.

Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e sovrintende all'adempimento delle funzioni attribuite al Municipio ed all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio.

Articolo 16

Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere di municipio.

2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Presidente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.

3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, ovvero il consigliere più anziano.

4. L'adunanza per l'elezione del Presidente è presieduta dal Vicepresidente e deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o dalla data delle dimissioni.

TITOLO SECONDO POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

Articolo 17 Proposte

1. Il Consiglio di Municipio può formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale o alla Giunta comunale su argomenti di interesse generale o di interesse particolare del Municipio.
2. Al fine di consentire l'esercizio delle suddette prerogative il Sindaco, o suo delegato, coinvolge con adeguata e tempestiva comunicazione i Presidenti di Municipio in ordine ai provvedimenti che riguardano argomenti di interesse generale o di interesse particolare del Municipio. Il Presidente di Municipio che ne faccia richiesta deve essere consultato.
3. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato; devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie ai Consigli di Municipio per espletare l'attività propositiva.
5. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile all'espletamento dei procedimenti necessari dell'organo collegiale competente.
6. La Giunta o il Consiglio comunale devono dare comunicazione motivata al Municipio proponente dell'accoglimento ovvero del rigetto della proposta entro 30 giorni dalla discussione della stessa.

Articolo 18 Pareri

1. I Consigli di Municipio possono esprimere parere preventivo non obbligatorio e non vincolante, in merito alle proposte di deliberazione.
2. Altresì, devono esprimere parere obbligatorio, non vincolante in merito a:
 - a) l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità;
 - b) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse per il Municipio all'avvio degli iter di acquisizione dei pareri previsti per legge o regolamento;
 - c) qualsiasi argomento ritenuto di rilevante interesse pubblico e sociale.
3. Per l'espressione di eventuale parere obbligatorio, di cui al punto 2, l'Assessore competente per materia trasmette ai Municipi la proposta definitiva di deliberazione con gli allegati, ove previsti. I pareri devono essere motivati ed adottati dai Consigli di Municipio entro 5 giorni dal ricevimento delle proposte definitive cui si riferiscono. I pareri vanno comunicati contestualmente all'Assessorato e al Dirigente del Settore competente.
4. Sempre con riferimenti ai "pareri obbligatori" di cui al punto 2 del primo capoverso del presente articolo, eventuali difformità dal parere devono essere motivate nei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune e comunicate al Consiglio di Municipio interessato; l'Amministrazione comunale può prescindere dal parere, dandone atto nella trattazione, esposizione e verbale del deliberato.
5. La trattazione delle proposte di deliberazione iscritte agli ordini del giorno del Consiglio

comunale e della Giunta prive dei pareri prescritti obbligatoriamente, possono essere rinviate ad una seduta successiva, su richiesta del Municipio interessato, salvo motivi di particolare urgenza da motivare nell'atto deliberativo.

6. La richiesta di rinvio, sottoscritta dal Presidente del consiglio di Municipio, deve pervenire al Presidente del consiglio e al Sindaco prima dell'apertura della seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di deliberazione priva del parere prescritto.

Articolo 19 **Vigilanza**

1. L'azione di vigilanza del Consiglio di Municipio sui servizi e sulle altre attività comunali decentrate, prevista dallo Statuto, è esercitata mediante:

- a) l'acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità del Municipio attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione;
- b) l'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Dirigenti, tramite colloqui od udienze conoscitive;
- c) la segnalazione, a cura del Presidente del consiglio di Municipio, all'Amministratore e al Dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate;

Articolo 20 **Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio**

1. I Municipi al fine di consentire un intervento coordinato collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti, ed esercitano, a titolo esemplificativo, nonché in via prioritaria, i seguenti compiti:

- a) Istruzione: promuovono il collegamento tra organi collegiali della scuola e territorio ed indirizzi per messa a disposizione di beni e servizi e attuazione di altri interventi di sostegno per la realizzazione di iniziative degli organi collegiali della scuola, secondo i criteri concordati tra i Municipi.
- b) Patrimonio: stabiliscono l'utilizzo delle sale, di altri spazi e locali di competenza dei Municipi da parte di associazioni, enti o privati per iniziative e riunioni e proposta al settore patrimonio per l'assegnazione in uso prolungato del patrimonio di competenza del Municipio, in coerenza con i criteri adottati dall'Amministrazione comunale.
- c) Attività culturali e turistiche: promuovono e realizzano le attività culturali, ricreative e turistiche nell'ambito del proprio territorio.
- d) Attività sportive: promuovono e realizzano le iniziative sportive nell'ambito del proprio territorio elaborando proposte sul funzionamento delle palestre e degli altri impianti sportivi esistenti nell'ambito del proprio territorio.
- e) Verde pubblico: promuovono e realizzano la nascita e crescita di gruppi ed associazioni di volontariato per la gestione del verde, in collaborazione col settore ambiente;
- f) Inclusione sociale: promuovono e realizzano le iniziative miranti alla conoscenza delle problematiche della convivenza ed integrazione sociale e delle difficoltà di relazione presenti nel territorio, anche in collaborazione con i settori comunali interessati; promozione di progetti speciali miranti alla promozione di una ordinata e civile convivenza, segnatamente in relazione all'uso degli spazi pubblici e che sviluppino le pratiche di integrazione e mediazione sociale, anche attraverso la collaborazione e la valorizzazione del tessuto sociale del Municipio.
- g) Assistenza sociale: concorrono alla programmazione degli interventi volti a ridurre i fenomeni di disagio socioeconomico, con particolare riferimento alla popolazione anziana.
- h) Politiche giovanili: promuovono e curano in collaborazione con le Associazioni e i cittadini iniziative, anche attraverso l'individuazione di luoghi, rivolte ai bisogni di socializzazione,

aggregazione e informazione della popolazione giovanile, anche in funzione di prevenzione del disagio e dei conflitti interpersonali.

2. Il Consiglio di Municipio può proporre al Consiglio comunale progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio dei Municipi.

3. I Municipi, nei casi di emergenza diffusa, svolgono attività di informazione, prevenzione e assistenza in collaborazione con gli organi competenti.

4. Ad ogni Municipio, verranno assegnate dalla Giunta comunale, in base alle disponibilità di bilancio, risorse finanziarie da gestire in piena autonomia in relazione ai compiti di cui all'art.20.

TITOLO TERZO ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

Articolo 21 Composizione dei Consigli

1. Il Consiglio dei Municipi è composto da (5) cinque persone, è eletto a suffragio universale e diretto.

Articolo 22 Candidatura per i Municipi

1. I candidati al Consiglio di Municipio devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri Comunali.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stesso Municipio ed in più di una Municipalità.

Un candidato al Consiglio di Municipio non può essere contemporaneamente candidato al Consiglio comunale o a Sindaco del Comune.

2. Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati:

a) modelli di contrassegno in 2 esemplari di cui 1 compreso in una circonferenza di 10 centimetri e 1 compreso in una circonferenza di 3 centimetri di diametro;

b) dichiarazione autenticata del candidato di accettazione della candidatura.

Articolo 23 Lista dei candidati

1. Ogni lista di candidati al Consiglio di Municipio deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (5) e non inferiore alla metà di questo. (3).

3. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 24 Sottoscrizione delle liste

1. I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale il Municipio è compreso e devono essere anche elettori del Municipio di riferimento.

2. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del

Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.

3. La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere sottoscritta da non meno di (20) venti e non più di (50) cinquanta elettori. Le sottoscrizioni possono essere autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 oppure essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 25 Espressione del voto

1. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
2. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, tracciando un segno sul cognome sull'apposita riga posta sotto al contrassegno della lista di riferimento.

Articolo 26 Assegnazione dei Consiglieri

1. Alla lista che otterrà il maggior numero di voti, sono attribuiti i **(3) tre dei seggi** assegnati al consiglio di municipio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le eventuali altre liste con il metodo d'Hondt. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.
2. Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.
3. A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.
4. Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l'ordine delle cifre individuali.

Articolo 27 Operazioni di spoglio

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Nell'ipotesi di svolgimento contestuale con le elezioni amministrative, le operazioni di spoglio si svolgeranno al termine di quelle relative alle elezioni amministrative stesse.
2. In ciascuna sezione è in ogni caso garantita la presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni di spoglio.

Articolo 28 Proclamazione degli eletti

1. Le operazioni di proclamazione degli eletti sono svolte da un Ufficio unico per tutti i Municipi, che si costituisce presso il plesso scolastico, o altro stabile ubicati nel territorio della sede comunale.
2. Tale Ufficio è composto dal Segretario generale del Comune con funzione di Presidente e da due dipendenti del Comune; un dipendente assegnato all'ufficio elettorale svolge le funzioni di segretario. La nomina dei componenti e del segretario del suddetto ufficio viene effettuata con

provvedimento sindacale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

3. Il suddetto Ufficio opera distintamente su ciascun Municipio, dal numero uno, in successione numerica, redigendo, al momento della proclamazione degli eletti, apposito verbale, in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti.

Detti verbali, inseriti in plico sigillato, saranno consegnati alla Segreteria del Comune, unitamente al materiale di rito, al momento dello scioglimento dell'Ufficio stesso.

4. Sono proclamati eletti Consiglieri di Municipio i candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

In caso di parità fra cifre individuali, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 29

Utilizzo locali comunali

1. Con delibera della Giunta comunale, sono individuati locali idonei per conferenze e dibattiti, che devono essere messi a disposizione, in condizioni di parità tra loro, dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

TITOLO QUARTO

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

Articolo 31

Diritto alla partecipazione e all'informazione

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Negli strumenti di informazione del Comune è riservato adeguato spazio ai Consigli di Municipio.

3. I Municipi garantiscono l'informazione e l'accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale.

Articolo 32

Libere forme associative

1. I Consigli di Municipio, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione.

2. I Municipi collaborano con i soggetti sopra indicati anche in forma coordinata e dialogano con gli stessi, – oltre che con i cittadini – configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

3. Le forme associative non iscritte nell'apposito elenco comunale, per essere coinvolte in specifiche attività che si svolgono nel territorio del Municipio, debbono depositare presso il Municipio il proprio Statuto, Atto costitutivo o Regolamento.

Articolo 33 **Proposte, istanze, petizioni**

1. I residenti dei Municipi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le libere forme associative, gli organismi della gestione sociale e gli organismi di partecipazione possono esercitare potere di iniziativa inoltrando al Consiglio di Municipio proposte, istanze e petizioni.

2. Le istanze o petizioni e le proposte devono essere presentate in carta libera indirizzate al Presidente del Municipio.

3. Il Presidente pone all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio le richieste, dandone notizia ai presentatori e comunica agli stessi le decisioni assunte dal Consiglio di Municipio e le relative motivazioni.

4. Sono possibili forme di consultazione popolare, tramite assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione. Il Presidente dispone la convocazione di assemblee pubbliche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività del Municipio, l'informazione sugli indirizzi e sulle scelte del Municipi o del Comune. Dette assemblee sono convocate con mezzi idonei a promuovere la più ampia partecipazione al dibattito e sono presiedute dal Presidente o suo delegato.

Art.34 **Disposizioni Finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, ferma la possibilità di ogni eventuale modifica.

